Bilanci 2017 – Il bilancio di esercizio

Il Bilancio Consolidato: obblighi ed esoneri

Roma, 29 Gennaio 2018

Relatore: Dott. Alessandro Forgione

COMMISSIONE DI DIRITTO DELL'IMPRESA

CONCETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO

- «Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.» (OIC 17)

- In tal senso, i soggetti giuridici che fanno parte del gruppo vengono assimilati ad unità produttive di una più ampia entità economica.

- La funzione e l'utilità del bilancio consolidato derivano dai fenomeni, sempre più frequenti, di forme di aggregazione aziendale. In tali contesti, la fonte informativa dei bilanci delle singole imprese, senza avere una visione complessiva del gruppo in cui tali imprese operano, fornirebbe una visione parziale e spesso poco significativa della più ampia realtà rappresentata dal gruppo.

PRINCIPALI FONTI DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 127/1991
(società industriali, commerciali e di servizi)

Attuazione della VII direttiva CEE

D.Lgs. 87/1992
(enti finanziari e creditizi)

OIC 17

IFRS 10

CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

- Il bilancio consolidato si deve comporre, obbligatoriamente, degli stessi documenti previsti per il bilancio di esercizio:
  - Stato patrimoniale
  - Conto economico
  - Nota integrativa
  - Rendiconto finanziario (novità del D.Lgs. 139/2015)
  - Prospetto delle variazioni e dei movimenti delle voci di PN
  - Relazione sulla gestione
  - Relazioni degli organi di controllo

Omogeneità dei dati contabili tra le diverse società partecipanti al consolidamento

CRITERI DI REDAZIONE: Art. 29 D.Lgs. 127/1991

- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

- **Informazioni supplementari** se quelle richieste dalla legge non sono sufficienti a tal scopo.

- Possibile non applicare le disposizioni di legge qualora la loro osservanza abbia effetti **irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

- Possibile non applicare le disposizioni qualora, **in casi eccezionali**, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti fosse incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

- Impossibilità di modificare, da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali e motivati, le modalità di redazione di SP e CE, la struttura e il contenuto degli stessi nonché i criteri di valutazione.

SOGGETTI OBBLIGATI: Art. 25 D.Lgs. 127/1991

1

- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata

→ che controllano una o più imprese.

2

- Enti pubblici economici soggetti all'iscrizione al R.I. ex art. 2201 c.c.
- Società cooperative
- Mutue assicuratrici

→ che controllano una o più società di capitali.

CONCETTO E DIVERSE CONFIGURAZIONI DI GRUPPO

- La normativa nazionale e comunitaria individuano i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato, ma non forniscono una definizione precisa di «gruppo».
- In generale, si può definire «gruppo» un insieme di imprese delle quali una, in maniera diretta o indiretta, esercita il controllo delle altre.

Integrazione strategica	• Gruppo economico • Gruppo finanziario	• Direzione unitaria • Controllo in base a partecipazioni
Attività svolta dalla c.g.	• Holding pura • Holding mista	• Solo funzioni di pianificazione e gestione • Anche funzioni di produzione
Modalità di configurazione	• Struttura semplice • Struttura complessa	• Partecipazioni dirette • Partecipazioni incrociate

PRINCIPALI TEORIE DEI METODI DI CONSOLIDAMENTO

Sulla base della configurazione di gruppo scelta, si possono individuare in dottrina diverse teorie contabili relative alla scelta del metodo di consolidamento.

Entity Theory	• Il gruppo costituisce un'unica entità economica e contabile. • Consolidamento integrale di tutte le voci di bilancio.
Proprietary Theory	• Il gruppo è costituito da un insieme di imprese in base alle quote detenute dalla capogruppo. Consolidamento proporzionale.
Parent Company Theory	• Si considera il gruppo come un'unica entità economica e contabile, mettendo in evidenza il patrimonio netto di terzi.
Equity Method	• Metodo del patrimonio netto. Non rappresenta un vero e proprio consolidamento, ma evidenza solo il valore delle partecipazioni.

CONCETTO DI GRUPPO: NOVITA' DEL D.Lgs. 139/2015

- IL D.Lgs. n. 139/2015 ha recepito le indicazioni della Direttiva 34/UE, apportando rilevanti novità sia riguardo il bilancio di esercizio sia il bilancio consolidato.
- In particolare, riguardo l'individuazione di un gruppo, sono state individuate le seguenti classificazioni:

	Attivo SP	Ricavi	Dipendenti
Piccoli fino a	4 mln€	8 mln€	50
Medi fino a	20 mln€	40 mln€	250
Grandi oltre	20 mln€	40 mln€	250

CONCETTO DI CONTROLLO NEI PRINCIPI OIC: Art. 26 D.Lgs. 127/1991

- Sono considerate imprese controllate quelle di seguito indicate nell'**art. 2359 c.c.**
  - **Controllo di diritto**: comma 1 n. 1) → una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
  - **Controllo di fatto**: comma 1 n. 2) → una società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

- Sono in ogni caso considerate controllate:
  - Le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'**influenza dominante**, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole.
  - Le imprese in cui un'altra, **in base ad accordi con altri soci**, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

CONCETTO DI CONTROLLO NEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

- Secondo lo IAS 27 (Bilancio separato) «il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività».

- Con l'introduzione dell'IFRS 10 (Bilancio consolidato), un investitore controlla una società partecipata quando
  - è esposto o ha il diritto ai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento,
  - e ha la possibilità di influire su tali ritorni attraverso il potere che esercita.

- Ne discende una forte correlazione tra la capacità di esercitare il proprio potere sulla partecipata per incidere sui suoi rendimenti.

SOGGETTI OBBLIGATI NEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

La presentazione del bilancio consolidato rappresenta per la controllante un obbligo, ad eccezione del caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- È una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato.
- I suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi del capitale non sono negoziati in un mercato pubblico.
- Non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico.
- La sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli IFRS.

CASI DI ESONERO: Art. 27 D.Lgs. 127/1991

- Imprese che **non** siano enti di interesse pubblico (EIP ex art. 16 D.Lgs n. 39/2010) e che sulla base della somma totale di valori del proprio bilancio e di quelli delle controllate non superino per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
  - Attivo di Stato Patrimoniale = **20 mln€**
  - Ricavi delle vendite e delle prestazioni = **40 mln€**
  - Dipendenti occupati in media durante l'esercizio = **250**

- La somma dei valori di bilancio deve essere al lordo delle operazioni di consolidamento.

CASI DI ESONERO: SUB-HOLDING E ALTRI CASI

- Imprese controllanti che sono controllate in via totalitaria (o sostanzialmente totalitaria) da un'altra impresa tenuta alla redazione del consolidato.
- Imprese controllanti sub-holding che siano non quotate e a loro volta siano controllate da un'impresa che possiede il 95% delle quote della controllata.
- La redazione del bilancio consolidato non sia richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale.
- Principio di materialità: capogruppo che controlla solo imprese che sono **irrilevanti** ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, individualmente e nel loro insieme, della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (novità del D.Lgs. 139/2015).

CASI DI ESONERO: CONDIZIONI E PUNTI DI ATTENZIONE

- L'impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.lgs. 127/1991 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

- L'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

- Nella Nota Integrativa devono essere riportate le specifiche motivazioni di esonero.

- Nel caso di una sub-holding, la Nota Integrativa deve indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il consolidato. Tale bilancio deve essere depositato, unitamente alla relazione sulla gestione e alle relazioni degli organi di controllo, presso l'Ufficio del R.I. del luogo ove è situata la sede della controllata.

CASI DI ESCLUSIONE: Art 28 D.Lgs. 127/1991

- Irrilevanza dell'impresa consolidata, in termini di determinati parametri quantitativi (es. valore della produzione, attivo patrimoniale, indebitamento complessivo, risultato prima delle imposte).
- Presenza di particolari casistiche: procedure concorsuali, procedure di nazionalizzazione, rischi politici.
- Impossibilità ad ottenere tempestivamente, in casi eccezionali, o senza spese sproporzionate le informazioni necessarie per procedere al consolidamento.
- Possesso delle azioni e quote ai soli fini di una successiva immediata cessione.

SOGGETTI FUORI AMBITO DI APPLICAZIONE: Art 44 D.Lgs. 127/1991

- Articolo modificato dal D.Lgs. 139/2015.

- Soggetti che non applicano la disciplina dell'art. 127/1991 → realtà finanziarie:
  - Banche italiane.
  - Società finanziarie italiane che controllano banche o gruppi bancari
  - Società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite, qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario.
  - SIM e SGR.
  - Società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppo di SIM.
  - Società finanziarie.
  - Agenzie di prestito su pegno.
  - Istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
  - Operatori di microcredito e confidi.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

- Per area di consolidamento si intende l'insieme delle imprese controllate i cui bilanci saranno compresi nel bilancio consolidato.
- Le società di capitali devono consolidare tutte le imprese controllate. Ad es. società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, consorzi.
- Gli altri soggetti obbligati devono includere solamente le società di capitali.

AREA DI CONSOLIDAMENTO: ESEMPIO

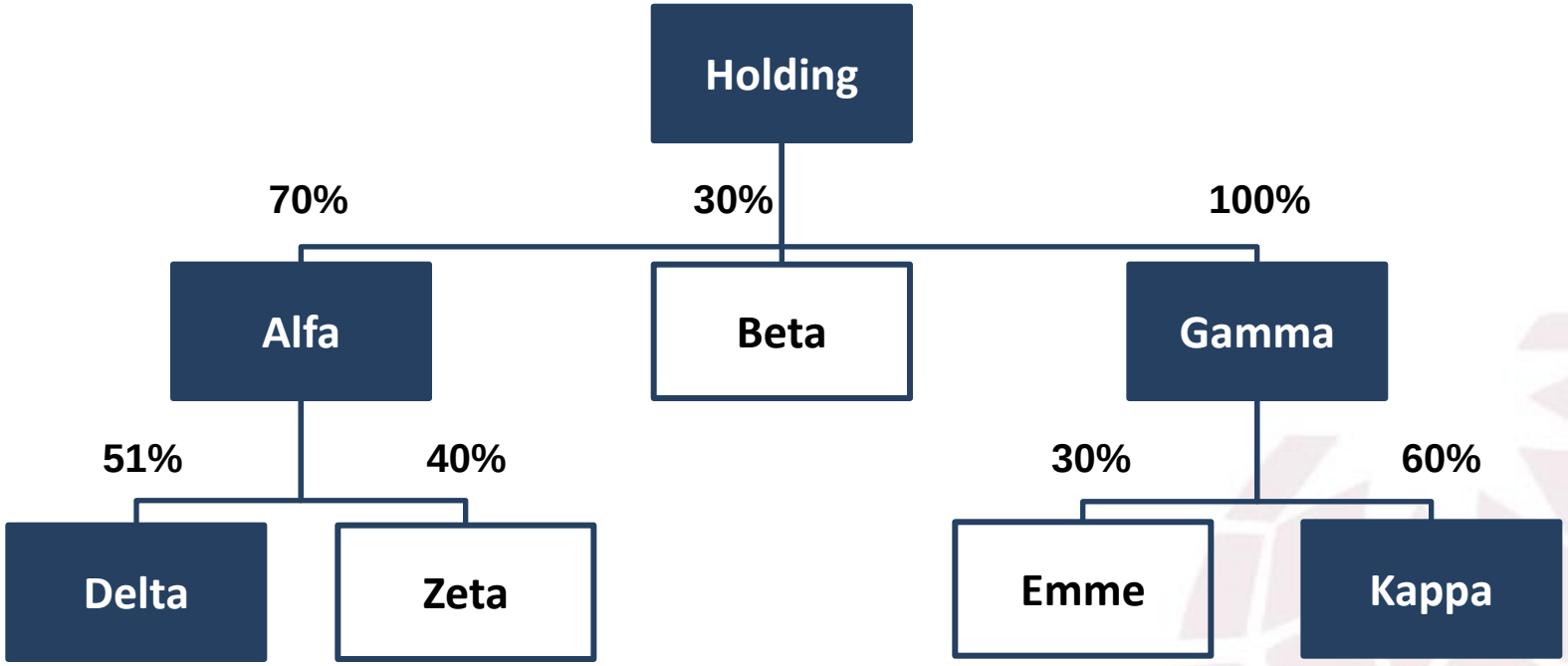

Le società Beta, Zeta ed Emme sono escluse dall'area di consolidamento.

AREA DI CONSOLIDAMENTO: ESEMPIO

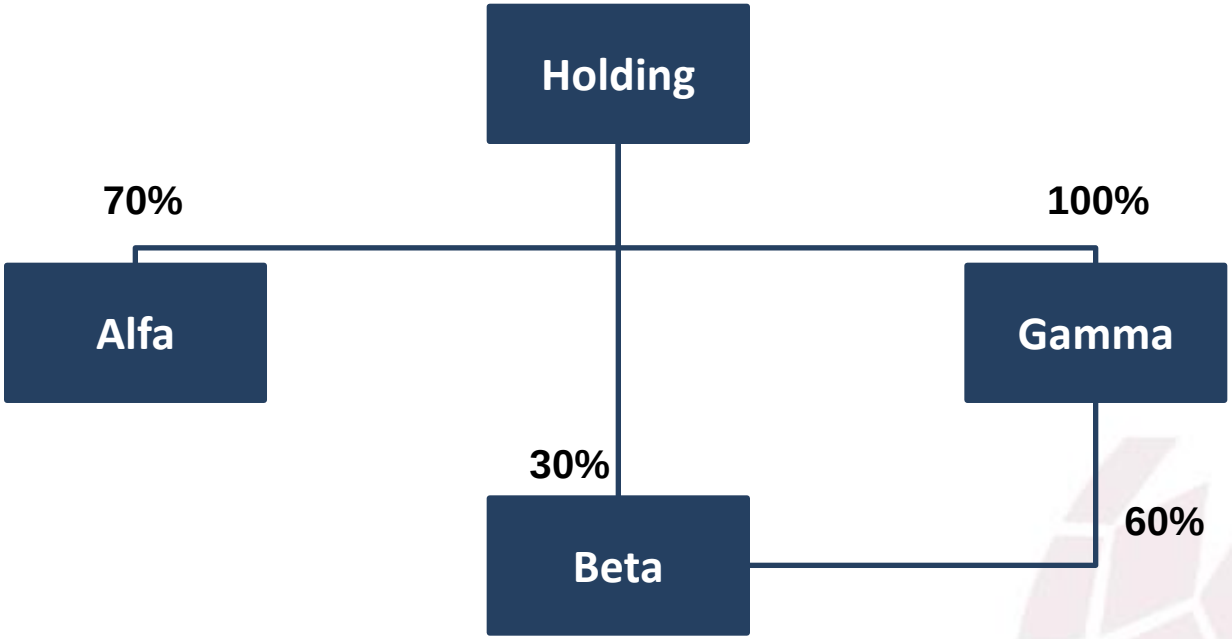

Tutte le società sono incluse nell'area di consolidamento.

DATA DI RIFERIMENTO: Art. 30 D.Lgs. 127/1991

- La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa **controllante**.
- La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.
- Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un **bilancio annuale intermedio**, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.
- La data di consolidamento è la data in cui si calcola la differenza da annullamento.

TEMPISTICHE PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 2364 c.c

- L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a **180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato.